

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale.
SERVIZIO Sport, impiantistica sportiva.

Decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, coordinato con la legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65, recante: "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico", modificato ed integrato dal D. L. 2 febbraio 1988, n. 22, coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92.

Interventi per gli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzati secondo criteri di ufficialità di cui all'art.1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 2/1987.

AVVISO PUBBLICO
(Reinvestimento ex somme del piano per l'anno 1989 - 1990)

Art. 1
Finalità

Il presente avviso pubblico è emanato ai sensi della L. n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni che definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva finalizzati alla *costruzione, alla manutenzione e ristrutturazione, al completamento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e di servizio, connesse, all'adeguamento alle norme di sicurezza ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, degli impianti sportivi, ivi comprese l'acquisizione delle relative aree nonché delle attrezzature fisse e amovibili.*

Art. 2
Somme disponibili

Le somme per finanziare la presente attività, provengono dalle revoche effettuate (Euro 4.275.746,66) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con proprio D.M. 10/02/2003, sono relative al programma 1989/90 approvato con D.M. 11/04/1991 in esecuzione di quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. b) della legge n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, della legge 07/08/1989, n. 289, determinano nuovi investimenti pari a Euro 6.444.000,00 e riguardano interventi per impianti sportivi destinati alla promozione delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Una quota non superiore al 20% del suddetto investimento è riservata ad interventi concernenti l'impiantistica sportiva per la pratica delle seguenti discipline sportive - handball, softball, baseball e pattinaggio - ed è ripartita in parti uguali fra dette discipline.

Art. 3

Soggetti richiedenti

Possono presentare domanda per l'inclusione nell'attività utilizzante il reinvestimento delle somme di cui al precedente art.2, i Comuni singoli o associati, le Province e le Comunità Montane, come previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge 07/08/1989, n. 289, nonché come disposto dalla L.R. n. 20/2000, con esclusione dei soggetti di cui al successivo articolo 4.

Art.4

Soggetti esclusi

Le graduatorie di cui al successivo art. 7, saranno formate sulla scorta dei progetti ammissibili, presentati da parte dei soggetti di cui al precedente art. 3 e con l'esclusione:

- **4a)** dei soggetti beneficiari già inseriti nel piano per l'anno 1989/90 ai quali è stato revocato il finanziamento, in quanto non si sono attivati, nei previsti termini di legge, per stipulare i mutui con la Cassa DD. PP., giusto D.M. 10/02/2003 (somme revocate pari complessivamente a Euro 4.275.746,66), poiché ai sensi del 2° comma dell'art. 8 del D.L. 02/02/1988, n. 22, i soggetti sottoposti a revoca nel relativo programma non possono essere destinatari dei benefici le cui somme provengono dagli stessi programmi, anche se risultati idonei nella graduatoria delle domande;
- **4b)** dei soggetti già destinatari di assegnazione di benefici economici per la stessa tipologia di impianto sportivo.

I Comuni che ricadono in una delle citate cause di esclusione non possono altresì partecipare in forma associata con altri Comuni, pena l'automatica esclusione della domanda di finanziamento del raggruppamento.

I Comuni che partecipano in forma associata non possono partecipare in forma singola al presente avviso pubblico, pena l'automatica esclusione dal programma in argomento.

Art. 5

Finanziamento

Ai sensi della citata Legge n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato concede mutui ventennali a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3.

Il finanziamento riguarda la spesa riconosciuta ammissibile ai fini della completa ed integrale realizzazione dell'opera proposta.

Le rate d'ammortamento del mutuo, comprensive della quota capitale e della quota interessi, sono nella misura di circa l'83% a carico dello Stato e per il restante 17%, circa, a carico del soggetto beneficiario.

La contribuzione statale resta comunque determinata nella misura e con le modalità di cui all'art.1, comma 3 della L. 7/8/1989, n. 289, che dispone: l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

I soggetti interessati, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, possono eventualmente dichiarare di assumere a proprio carico una quota superiore al 17%. La eventuale maggiore somma assunta a proprio carico, oltre il 17 %, produrrà, in fase di formazione delle graduatorie, l'attribuzione di un punteggio maggiore così come indicato nel successivo art. 7.

Art. 6

Modalità e termine di presentazione della domanda

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, redatte in conformità al modello fac-simile (allegato "B") indirizzate alla Giunta regionale - Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale – Servizio Sport, Impiantistica sportiva e p.c. al Comitato regionale del CONI Abruzzo, **devono essere trasmesse** per raccomandata postale con A.R. o **presentate** a mano o tramite corriere, pena l'esclusione, **entro il termine perentorio di 45 giorni** naturali e consecutivi, conteggiati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente **"avviso"** pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

A tal fine fa fede, il timbro postale di partenza della raccomandata, o nel caso di presentazione a mano o tramite corriere, la data di accettazione al protocollo della struttura del Servizio Sport, Impiantistica sportiva che ne rilascia contestuale ricevuta; in tali ultime fattispecie (presentazione a mano o a mezzo corriere) si considerano acquisite in tempo utile esclusivamente le istanze pervenute entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo utile più prossimo alla scadenza del predetto termine perentorio.

Non saranno prese in considerazione e quindi escluse da ogni valutazione le richieste comunque pervenute, alla struttura competente, in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le domande, pena l'esclusione, devono essere corredate della documentazione così come elencata e descritta nell'allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Non saranno, altresì, ammesse al programma di cui in argomento le istanze carenti di parte o di tutta la documentazione come prescritta o comunque carenti di una o più informazioni, contenute in detta documentazione, ritenute necessarie e indispensabili per la formazione delle graduatorie medesime di cui al successivo art. 7.

Eventuali chiarimenti sulla documentazione trasmessa, ivi compresa la valutazione preventiva del CONI Provinciale di cui al punto 4 dell'all."C", sono consentiti **entro 10 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata, trasmessa dalla competente struttura del Servizio Sport, impiantistica sportiva. Saranno ammesse alla fase istruttoria, per la formazione delle relative graduatorie, esclusivamente le domande che hanno superato la fase di controllo inerente la regolarità e completezza della documentazione presentata, svolta dal competente Servizio.

Art. 7

Formazione delle graduatorie

L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate, ai fini della formazione di apposite graduatorie, per la concessione dei benefici di cui in argomento, avverrà sulla scorta di criteri e parametri di cui al D.M. 25/06/2003 nonché con riferimento alla L.R. 7/3/2000, n. 20, come di seguito indicati:

A. Tipi di intervento, priorità e modalità

Gli interventi ammessi a finanziamento si suddividono in 2 gruppi :

gruppo A - interventi per l'impiantistica sportiva cui è destinata una quota non inferiore all' 80% dell'investimento previsto all' art. 2.
All'interno del gruppo A costituiscono ordine di priorità per la formazione di tre distinte graduatorie, i seguenti interventi:

1. **I^a graduatoria:** adeguamento degli impianti sportivi esistenti alle norme in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche, ivi compresi gli interventi, di dimostrabile e assoluta necessità, atti a consentire la riattivazione degli impianti stessi;
2. **II^a graduatoria:** interventi di manutenzione e ristrutturazione, di completamento, di sistemazione delle aree a parcheggio e di servizio degli impianti sportivi esistenti. Non rientra nella presente graduatoria la realizzazione di nuovi "spazi di attività sportiva" all'interno di impianti o complessi sportivi esistenti .
3. **III^a graduatoria:** costruzione di nuovi impianti sportivi;

Il finanziamento degli interventi avverrà secondo l'ordine di priorità delle suddette tre graduatorie. Saranno ammissibili a finanziamento innanzitutto i progetti inerenti la prima graduatoria, successivamente quelli la seconda e infine i progetti della terza graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Nel caso di impianti esistenti qualora il costo di realizzazione degli interventi proposti dovesse superare il 50% del costo complessivo (costo di quanto già realizzato più il costo dell'intervento proposto) l'intervento si assimila a nuova realizzazione.

Nell'ambito della I^a e della II^a graduatoria le domande e la documentazione progettuale, ove ne ricorrano i presupposti, devono essere presentate evidenziando, in maniera chiara e inconfutabile, i singoli lotti d'intervento, con riferimento a ciascuna delle predette graduatorie. Per l'attribuzione dell'intero progetto alla relativa graduatoria si farà riferimento al lotto con maggiore percentuale d'incidenza sul costo complessivo.

Nell'ambito della 3^a graduatoria si terrà conto delle seguenti priorità:

- I^a localizzazioni in Comuni sprovvisti di impianti dei quali si richiede la realizzazione;
- II^a realizzazioni di campi di calcio e strutture polivalenti;
- III^a palestre e strutture coperte;
- IV^a realizzazioni di altri impianti sportivi.

gruppo B - graduatoria unica - interventi per l'impiantistica sportiva relativa alla pratica delle seguenti discipline: handball, softball, baseball e pattinaggio. A questi interventi è destinata una quota non superiore al 20% dell'investimento previsto.

Non rientrano in alcuna delle suddette graduatorie i lavori di consolidamento del terreno e la realizzazione di strutture di sostegno in genere a seguito di dissesti, smottamenti ecc., se non strettamente necessari (da dimostrare con adeguata documentazione) alla riattivazione degli impianti sportivi esistenti. In ogni caso detti lavori saranno finanziati per un massimo del 25% dell'importo totale dell'intervento proposto.

I soggetti richiedenti potranno presentare domanda per un solo progetto includibile in una delle suddette graduatorie. Qualora lo stesso soggetto dovesse presentare due o più domande per progetti appartenenti ad una o a diverse graduatorie sarà considerato ammissibile un solo progetto, quello di minore importo.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, a parità di punteggio attribuito a ciascun soggetto richiedente, come di seguito esposto, saranno considerati prioritari gli interventi proposti dai Comuni associati.

B. Criteri e parametri

Per la valutazione delle domande pervenute, sia per il gruppo A sia per il gruppo B, tenuto conto delle priorità come sopra esposto, ai fini dell'attribuzione dei relativi finanziamenti, a ciascun progetto presentato, includibile nella relativa graduatoria, sarà attribuito un punteggio, con un massimo di 100 punti, in funzione degli elementi e con il peso a fianco di ciascuno indicato come di seguito riportato:

- **a)** in relazione alla popolazione residente (ultimo rilevamento ISTAT) ed alla dotazione di impianti pubblici esistenti, riferiti alle diverse discipline sportive, del territorio sede dell'intervento, saranno attribuiti un massimo di
- Punti 20**

Detti 20 punti a disposizione saranno assegnati proporzionalmente in funzione del rapporto $R_i =$ (popolazione residente/dotazione numero impianti) secondo la seguente relazione:

$$P_i = (R_i/R_{max}) * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al Soggetto iesimo;
- con R_i = rapporto (popolazione/n. impianti) del soggetto iesimo;
- con R_{max} = rapporto massimo (popolazione/n. impianti) fra tutti i soggetti concorrenti;

- **b)** in relazione al bacino d'utenza, considerata anche l'esigenza di stagionalità (in tale ambito andranno considerati gli iscritti tesserati delle società sportive, la presenza o l'esigenza stagionale nonché la popolazione scolastica e non utilizzante l'impianto o interessata a tale utilizzo), saranno attribuiti un massimo di
- Punti 20**

Detti 20 punti a disposizione saranno assegnati proporzionalmente in relazione a tale elemento (bacino di utenza = U_i) secondo la seguente relazione:

$$P_i = (U_i / U_{max}) * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al Soggetto iesimo;
- con U_i = n. utenti del bacino del soggetto iesimo;
- con U_{max} = n. d'utenti massimo fra tutti soggetti concorrenti

- **c)** in relazione all'economicità dell'intervento proposto in base al rapporto tra il costo di costruzione dell'impianto e benefici (bacino d'utenza come sopra espresso), sarà attribuito un punteggio massimo di
- Punti 20**

Detti 20 punti a disposizione saranno assegnati proporzionalmente in funzione del rapporto

$R_i = ((C_i)=Costo Intervento/(U_i)=bacino di utenza)$ secondo la seguente relazione:

$$P_i = ((R_{max} - R_i)/(R_{max} - R_{min})) * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al Soggetto iesimo;
- con R_i = rapporto (C_i/U_i) del soggetto iesimo;

- con R_{max} = rapporto massimo $(C_i/U_i)_{max}$ fra tutti i soggetti concorrenti;
- con R_{min} = rapporto minimo $(C_i/U_i)_{min}$ fra tutti i soggetti concorrenti;

Per costo di costruzione si intende il costo complessivo dell'intervento proposto, di cui al punto 17 dell'allegato "D".

- d) in relazione al costo d'intervento in rapporto al totale del costo complessivo (quello già sostenuto e quello proposto) per gli impianti esistenti oppure in relazione al minor costo di intervento nel caso di nuove realizzazioni, sarà attribuito un punteggio massimo di

Punti 20

Detti 20 punti a disposizione saranno assegnati proporzionalmente:

▪ **per attività su impianti esistenti:**

in funzione del rapporto $R_i = ((C_i)/C_{ci}) = \text{Costo Intervento proposto} / (\text{Costo complessivo})$ secondo la seguente relazione:

$$P_i = ((R_{max} - R_i) / (R_{max} - R_{min})) * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al Soggetto iesimo;
- con R_i = rapporto (C_i/C_{ci}) del soggetto iesimo;
- con R_{max} = rapporto massimo $(C_i/C_{ci})_{max}$ fra tutti i soggetti concorrenti
- con R_{min} = rapporto minimo $(C_i/C_{ci})_{min}$ fra tutti i soggetti concorrenti

▪ **per impianti di nuova realizzazione:**

in relazione al minor costo di realizzazione secondo la seguente relazione:

$$P_i = ((C_{max} - C_i) / (C_{max} - C_{min})) * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al Soggetto iesimo;
- con C_i = costo proposto del soggetto iesimo;
- con C_{max} = massimo costo fra tutti i soggetti concorrenti
- con C_{min} = minimo costo fra tutti i soggetti concorrenti

- e) in relazione alla maggiore disponibilità dei soggetti richiedenti il finanziamento, ad aumentare la quota a proprio carico, delle rate di ammortamento del mutuo, oltre il 17%, sarà attribuito un punteggio massimo di

Punti 20

Detti 20 punti a disposizione saranno assegnati proporzionalmente in funzione della seguente relazione:

$$P_i = D_i / D_{max} * 20$$

- con P_i = punteggio attribuibile al soggetto iesimo;
- con D_i = maggiore somma, oltre il 17%, assunta a proprio carico dal soggetto iesimo, espressa in punti percentuali;
- con D_{max} = la più elevata delle maggiori somme, oltre il 17%, assunte a proprio carico da tutti i soggetti richiedenti, espressa in punti percentuali.

C. Criteri generali

Il progetto presentato da ciascun Ente, fermo restando la piena realizzazione e funzionalità dello stesso, non può superare le seguenti soglie finanziarie calcolate al lordo dell'investimento complessivo, con riferimento alle dimensioni demografiche dell'Ente stesso:

<i>Popolazione residente nel Comune sede dell'impianto</i>	<i>Nuove realizzazioni Euro</i>	<i>Strutture esistenti Euro</i>
fino a 3.000 abitanti	fino a 130.000,00	fino a 90.000,00
da 3.001 a 10.000 abitanti	fino a 230.000,00	fino a 130.000,00
da 10.001 a 100.000 abitanti	fino a 370.000,00	fino a 230.000,00
oltre 100.000 abitanti	fino a 500.000,00	fino a 300.000,00

Nel caso in cui i soggetti interessati siano province, comunità montane, associazioni di comuni, i parametri di valutazione vanno considerati con riferimento agli ambiti territoriali di delimitazione dei soggetti richiedenti.

Per gli interventi d'importo superiore a quelli di cui alla esposta tabella, i soggetti richiedenti, nell'atto amministrativo di approvazione del progetto, dovranno riportare e documentare, pena l'esclusione, con quali strumenti finanziari faranno fronte a tale maggiore importo oppure che detto maggiore importo sarà assunto a carico del proprio bilancio.

Art. 8 Definizioni

8a) Tipi di intervento

8.a.1) interventi concernenti la I^a graduatoria - gruppo A:

- **adeguamento degli impianti sportivi esistenti alle norme di sicurezza:**
 - adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti tecnologici (L 46/90 e DPR 447/91) e alle norme per il contenimento dei consumi di energia (L. 10/91 e D.P.R. 412/93);
 - eliminazione di barriere architettoniche (L. 13/89 e D.P.R. 503/96) e adeguamento alle norme per la prevenzione incendi (DM 19/08/1996 e DM 06/03/2001)
 - adeguamento alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (DM 18/03/1996) e alle norme emanate dal CONI per l'impiantistica sportiva nonché alle norme UNI - EN -ISO per gli impianti destinati alle attività agonistiche.
- Interventi di dimostrabile e assoluta necessità, per la **riattivazione** degli impianti sportivi a seguito di chiusura disposta con verbali dagli Enti preposti alla sicurezza.

8.a.2) interventi concernenti la II^a graduatoria - gruppo A: tutti gli interventi sugli impianti sportivi esistenti non compresi nel precedente punto ed in particolare:

- **manutenzione e ristrutturazione:** interventi atti a conservare, migliorare, e potenziare le strutture sportive e a garantirne la funzionalità;

- **completamento:** realizzazione di spazi e servizi di supporto e/o accessori a completamento di impianti sportivi esistenti;
- **sistemazione delle aree a parcheggio e di servizio in genere,** connesse con l'impianto sportivo esistente,

8.a.3) interventi concernenti la III graduatoria - gruppo A: costruzione di nuovi impianti sportivi.

8.a.4) interventi concernenti il gruppo B - graduatoria unica: tutti gli interventi riguardanti gli impianti sportivi destinati alla pratica dell'handball, del softball, del baseball e del pattinaggio.

8.b) Le definizioni seguenti sono quelle di cui all'art. 2 del DM 18.03.1996:

8.b.1) Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

8.b.2) Zona di attività sportiva: zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

8.b.3) Spazio riservato agli spettatori : spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

8.b.4) Zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

8.b.5) Spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

8.b.6) Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

8.b.7) Impianto sportivo: Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

8.b.8) Impianto sportivo all'aperto: impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

8.b.9) Impianto sportivo al chiuso: tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

8.b.10) Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

8.b.11) Area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

8.b.12) Area di servizio esterna: area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile.

8.b.13) Zona esterna: area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stanziamento di servizi pubblici o privati.

8.b.14) Spazi di soccorso: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

8.b.15) Via d'uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

8.b.16) Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

8.b.17) Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

8.b.18) Strutture pressostatiche: coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

8.b.19) Capienza: massimo affollamento ipotizzabile.

La terminologia da usare nella documentazione concernente la proposta progettuale deve essere uniformata alla terminologia sopra esposta.

Art. 9 Domande di mutuo

I beneficiari degli interventi di cui al presente "avviso pubblico" dovranno presentare, ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 2.2.1988, n.22, come modificato ed integrato con la legge di conversione n. 92 del 21/3/1988, richiesta di mutuo, corredata di progetto esecutivo, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del Decreto Ministeriale relativo all'elenco delle opere di che trattasi, alla Cassa Depositi e Prestiti o Istituto per il Credito Sportivo o altri istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3 del D.L. 13/05/1991 convertito con modificazioni dalla L. 12/07/1991 n.202.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari degli interventi non rispettino i previsti termini perentori di cui all'art.8, comma 2 del citato D.L. n. 22/1988, e risultino quindi inadempienti, saranno sostituiti nelle graduatorie formulate dagli ulteriori soggetti collocati successivamente e per gli importi disponibili.

Art. 10 Durata dei lavori

I lavori relativi agli interventi ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro e non oltre 180 giorni dalla data di concessione del mutuo e dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla consegna degli stessi, con la sola possibilità di concessione di proroga al massimo di un anno qualora ne venga fatta

richiesta per motivate e straordinarie esigenze sopravvenute. Trascorsi infruttuosamente tali termini si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Art. 11 **Ammissibilità e revoche**

Per le disposizioni sulla documentazione richiesta, le ammissibilità delle domande e la revoca dei benefici si fa comunque riferimento a quanto disposto dagli art. 3 (con esclusione dei primi tre commi), 4 e 5 del D.M. 04/12/1989, pubblicato sulla G. U. Serie Generale del 18/12/1989, n. 294.

Art. 12 **Norma finale**

Le graduatorie, come formulate, costituiscono “graduatorie aperte” nel senso che le eventuali somme comunque non utilizzate nell’ambito di una stessa graduatoria possono essere utilizzate per il finanziamento in favore dei soggetti successivi collocati in posizione utile in ciascuna graduatoria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie stesse.

Le eventuali disponibilità finanziarie residue a qualsiasi titolo, non utilizzate o non utilizzabili nell’ambito di ciascuna graduatoria, possono essere utilizzate per le iniziative delle altre graduatorie, nel rispetto dell’ordine di priorità, 1), 2), 3) delle stesse, come disposto al precedente art. 7, lettera A (priorità e modalità).

Le eventuali disponibilità finanziarie residue a qualsiasi titolo, non utilizzate o non utilizzabili nell’ambito degli interventi di cui al gruppo B dell’art. 7 sono utilizzate per le iniziative di cui al gruppo A dello stesso articolo. Nel caso di economie di programma derivanti da variazioni dei tassi più favorevoli all’atto di approvazione del programma stesso da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, le stesse possono essere distribuite in favore dei soggetti collocati successivamente in graduatoria agli aventi diritto e fino alla concorrenza della somma resasi disponibile.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ufficio Impiantistica Sportiva

Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara

Tel. 085 7672112 – arch. Antonio Buccella

fax 085 7672212

e-mail: vincenzo.battaglia@regione.abruzzo.it